

ALLEGATO

al N. di Rep. 10121/635



Notai

Dott. Roberto Comisso
Avv. Tomaso Giordano
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 361787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

STATUTO

DELLA FONDAZIONE

"LA FONTE - COMUNITÀ FAMIGLIA ETS" in lingua slovena

"IZVIR - SKUPNOST DRUZINA ETS"

Articolo 1 - Costituzione e Sede

E' costituita, in conformità al dettato della Carta costituzionale per trasformazione ex art. 42 bis C.C. dalla precedente forma di Associazione - Organizzazione di volontariato, la Fondazione denominata

"LA FONTE - COMUNITÀ FAMIGLIA ETS",

in lingua slovena

"IZVIR - SKUPNOST DRUZINA ETS",

di seguito denominata anche

"Comunità".

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore quali previsti e disciplinati dal codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e dal Codice Civile.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi. La Comunità, già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Trieste dall'1/08/1980 (al n.156) e allo stesso Registro della Regione FVG dal 29/11/2001 (al n.29), ha sede legale nel Comune di Trieste, località Prosecco, 381 ed opera prevalentemente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sedi operative diverse potranno essere istituite mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione, laddove previste nei documenti di programmazione dell'attività della Fondazione adottati dall'Organo Amministrativo.

Articolo 2 - Finalità ed attività della Fondazione

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della collettività ed in generale di terzi soggetti mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione di scambio di beni o servizi ai sensi dell'art. 4, 1° comma del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice del terzo settore), di seguito anche Codice, con lo scopo di

1. assistere e favorire il recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed in generale dei soggetti portatori di handicap e disabilità, contribuendo a migliorarne le condizioni di vita ed esistenza, con l'obiettivo di far loro raggiungere la massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività e la realizzazione dei diritti civili;--
2. assistere quei soggetti, italiani e/o stranieri i quali, in

relazione alle proprie condizioni economiche e di salute, versino in condizione di disagio sociale e necessitino di idonea assistenza e supporto;-----

3. assistere e garantire le necessarie cure a persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche, i quali richiedano, ovvero vengano indirizzati in base alla vigente normativa, di essere accolti nella Comunità e di vivere presso di essa, partecipando, per quanto nella loro possibilità e non necessariamente da un punto di vista finanziario, al suo sostentamento ed a tutte le attività sociali comunitarie.-----

La Fondazione, anche tramite il rapporto con le strutture sociali, sanitarie e riabilitative pubbliche, sostiene, con ogni mezzo disponibile, le persone accolte e quante ad essa si rivolgono, al fine di realizzare un'esistenza normale ed integrata, impedendo l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine. La Fondazione promuove, ad ogni livello, la sensibilizzazione sociale nei confronti dei soggetti portatori di handicap.-----

I sopracitati scopi della Fondazione vengono perseguiti mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del soprarichiamato Codice del Terzo settore:-----

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni, finalizzati all'eliminazione ed alla riduzione di condizioni di disabilità, di bisogno e delle situazioni di disagio individuale e familiare che ne conseguono, nonché al recupero funzionale e sociale delle persone con disabilità fisiche e psichiche, al supporto nei loro percorsi di cura ed al superamento di eventuali condizioni di emarginazione ed esclusione sociale;-----
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2001 in G.U. n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, ovvero tutte quelle prestazioni, anche di lungo periodo, erogate sulla base di progetti di assistenza personalizzati, redatti a seguito della preliminare valutazione multidimensionale che definisce la natura del bisogno dell'assistito, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale stesso, nonché la durata;----
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

- f) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni culturali, sanitari, sociali, formativi o lavorativi;-----
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.-----

La Fondazione potrà altresì svolgere attività connesse con le attività sopra elencate, nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.-----

Articolo 3 - Patrimonio ed Entrate sociali-----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:-----

- da beni mobili ed immobili di proprietà o in godimento ad altro titolo;-----
- da erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----
- da devoluzione di patrimoni associativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del Codice.-----

Le entrate della Fondazione sono costituite:-----

- da contribuzioni pubbliche e private;
- da donazioni e lasciti di Enti pubblici e soggetti ed Enti privati;-----
- da lasciti ereditari;
- da rendite patrimoniali;
- da ricavi derivati da prestazioni di servizi convenzionati;
- da contributi di organismi internazionali e sovranazionali;
- da raccolte di fondi, così come previste e disciplinate dall'art. 7 del Codice;-----
- da avanzi netti di gestione;
- da proventi di attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice;-----
- da ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibile alle disposizioni del Terzo settore.-----

Ai sensi dell'art. 10 del Codice la Fondazione potrà costituire, previa conforme delibera dell'Organo Amministrativo, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 - bis e seguenti del Codice civile. Il patrimonio e le entrate sociali, così come più sopra definite ed individuate, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo

indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto del dettato di cui all'art. 9 del Codice, è obbligo della Fondazione devolvere il patrimonio residuo in caso di suo scioglimento od estinzione, per qualunque causa, ad altri Enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.-----

Articolo 4 - Esercizio Finanziario, Bilancio e Bilancio Sociale-----

L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.-----

Il bilancio consuntivo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale cui fa riferimento -----

A tal fine il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno la proposta di bilancio all'Organo di controllo, il quale presenta la sua relazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio.-

Il Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo e, se del caso, apportare le conseguenti variazioni al bilancio.-----

Entro il medesimo termine di approvazione del bilancio consuntivo e con le medesime modalità, viene approvato, laddove risultino verificate le fattispecie di cui all'art. 14 del Codice, il bilancio sociale della Comunità, nonché il bilancio preventivo, necessario per la gestione delle risorse finanziarie e la programmazione delle attività con i relativi costi.--

Articolo 5 - Libri sociali-----

La Comunità è obbligata alla tenuta dei seguenti Libri sociali:-----

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione;-----
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;-----
- Libro dei volontari;-----
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, laddove istituiti volontariamente o per previsione di legge.-----

Articolo 6 - Volontariato e rapporti economici-----

La Comunità, per lo svolgimento delle proprie finalità può avvalersi anche di volontari i quali svolgono, per propria libera scelta, attività in favore della Comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo per-

sonale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può esser retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Comunità solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dalla Comunità medesima. È vietato il rimborso forfettario delle spese ai volontari.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con la Comunità.-----

Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.-----

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.-----

Articolo 7 - Organi della Fondazione -----

Sono organi della Fondazione:-----

- l'organo di Amministrazione;-----
- l'organo di controllo.-----

Articolo 8 - Organo di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione)-----

Il potere di Amministrazione attribuito al Consiglio di Amministrazione è generale. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.---

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:-----

- Redigere il bilancio consuntivo, indicando la destinazione degli avanzi di gestione, comunque denominati, dei fondi, riserve e capitale della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;-----
- Redigere il bilancio sociale di cui all'art.14 del Codice;--
- Redigere il bilancio preventivo;-----
- individuare le altre attività di cui all'art.6 del Codice;--
- tenere i libri sociali obbligatori secondo le disposizioni di legge in materia;-----
- determinare l'entità dei rimborsi spesa da riconoscere ai volontari, nonché del compenso spettante all'organo di controllo ed al revisore legale;-----
- redigere il regolamento del proprio funzionamento, ivi indicando le funzioni ed i compiti di ogni singolo Consigliere;---
- ogni altra attività gestionale ed organizzativa che non risulti espressamente vietate dal presente Statuto o dalla legge.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente, su iniziativa del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario ed in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi, o qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno sette gior-

ni, riducibili a tre in caso di motivata urgenza, mediante comunicazione scritta, anche in forma telematica, con indicati la data, il luogo e l'ora di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e la eventuale documentazione allegata da rendere disponibile ai Consiglieri.-----

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità dei voti è data funzione determinante al voto del Presidente.-----

Dell'attività del Consiglio di Amministrazione viene dato conto nei verbali delle sedute da trascrivere nel relativo libro obbligatorio.-----

Il Presidente rappresenta la Fondazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio e ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon funzionamento degli affari.-----

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei riguardi dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.-----

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.-----

Il Vice Presidente sostituisce, in tutte le sue prerogative e facoltà, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.---

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 anni e scade alla data di presentazione del bilancio relativo all'ultimo anno della nomina.-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri ciascuno dei quali designato dai seguenti Enti:-----

- Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste;-----
- Fondazione Ernesto Illy;-----
- Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus;-----
- Comunità di San Martino al Campo OdV;-----
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI).-

Almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di scadenza dalla carica del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede ad invitare gli Enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, il nuovo membro designato. In mancanza di designazione di alcuno dei nuovi membri nel termine indicato, o di quello eventualmente successivamente fissato a seguito di sollecito, alla designazione provvede, sempre su richiesta del Presidente, l'Ente che per primo abbia provveduto alla designazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Ernesto Illy, Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus e Comunità di San Martino al Campo OdV.-----

I Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato saranno sostituiti con designazione dello stesso Ente cui spettava originariamente la designazione, cui il Presidente, o il suo Vice, in caso di cessazione del primo,

formularà correlato invito, assegnando per l'incombente termine di 90 (novanta) giorni. In mancanza di designazione entro il termine così assegnato, si applicherà il meccanismo sostitutivo previsto al precedente capoverso.-----

In caso di estinzione di alcuno degli Enti designanti, ovvero di inerzia protratta per due rinnovi, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione attraverso la correlata modifica statutaria.-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone che abbiano maturato qualificate esperienze operative nelle libere professioni, o in campo imprenditoriale, o accademico, ovvero abbiano svolto funzioni amministrative o direttive presso Enti e/o aziende pubblici o privati di dimensioni adeguate nei settori attinenti alle attività della Comunità.-----

Ai sensi dell'art. 26, 8° comma del Codice si applica la previsione dell'art. 2382 del Codice civile in ordine alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione provvede a nominare tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.-----

È facoltà del Consiglio di Amministrazione fissare eventuali compensi, forfettari, su base annua, in misura coerente con la natura istituzionale, le finalità e gli scopi della Comunità, con la sua dimensione patrimoniale e operativa e con l'assenza di finalità lucrative. In ogni caso la deliberazione di detti compensi potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo dal quale risulti la compatibilità dei compensi stessi con la situazione economico finanziaria dell'Ente, con parere favorevole dell'Organo di Controllo. ---

L'ammontare dei compensi deliberati in favore dei Consiglieri dovrà essere reso pubblico mediante pubblicazione annuale sul sito internet della Fondazione o mediante altro mezzo qualora di maggior comprovata diffusione rispetto al sito internet.---

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive, documentate, sostenute in ragione del loro incarico.-----

I Consiglieri che vengano a mancare nel corso del primo mandato del Consiglio di Amministrazione - la cui scadenza avverrà con la presentazione del bilancio al 31 dicembre 2025 - saranno sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile secondo il metodo della cooptazione. Il Consiglio provvede alla sostituzione con delibera approvata dall'Organo di Controllo di cui all'art. 9 del presente statuto attraverso la scelta tra una rosa di tre persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 presentata dal Presidente.-----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli inter-

venuti. -----

In particolare è necessario che: -----

- sia consentito al Presidente della riunione, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente. -----

Articolo 9 - Organo di controllo-----

L'Organo di controllo:-----

- viene designato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste su impulso del Consiglio di Amministrazione il quale, con la richiesta di nomina, dovrà indicare l'ammontare del compenso previsto, che non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto dai riferimenti normativi in vigore per gli appartenenti agli Ordini professionali cui i componenti dell'organo di controllo saranno iscritti; -----
- dura in carica per tre anni e scade alla data di presentazione del bilancio relativo all'ultimo anno della nomina; --
- può essere individuale o collegiale;
- in caso di organo collegiale esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti; -----
- ai suoi componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, del Codice civile. In caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti fra quelli effettivi e almeno uno fra i supplenti; -----
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, laddove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----
- esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo al disposto di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del Codice stesso. Il predetto documento dà atto degli esiti del monitoraggio svolto; -----
- esercita, infine, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, 1° comma, del Codice, il controllo legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato

della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti, effettivi e supplenti, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Per l'espletamento delle proprie funzioni all'Organo di Controllo è garantito l'accesso, nei modi e nei tempi dallo stesso ritenuti più opportuni, ad ogni e qualsiasi documento riguardante l'attività della Fondazione, nessuno escluso. I suoi componenti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni effettuate e/o su determinati affari.-----

L'Organo di controllo opererà secondo quanto da legge e prassi per il Collegio Sindacale delle società commerciali ed in generale secondo le norme del Codice civile vigenti in materia in quanto applicabili. -----

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 10 - Revisione legale-----

All'atto del superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del Codice e negli altri casi dallo stesso obbligatoriamente previsti, è data facoltà alla Fondazione di attribuire la revisione legale dei conti, al posto dell'Organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, i quali opereranno secondo i criteri di revisione previsti ex legge dal D.Lgs. 39/2020 e secondo i principi di revisione tempo per tempo in vigore.-----

Il compenso dei revisori è fissato dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà attenersi ai medesimi criteri già previsti al precedente art. 9.-----

Articolo 11 - Scioglimento-----

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, la destinazione del patrimonio residuo avverrà, previo vincolante parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-----

Articolo 12 - Disposizioni finali-----

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile ed al D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice del terzo settore).

F.TO PAHOR ALDO

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO

